



0 1566-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti

- Presidente -

Sent. n. sez. 1000

Stefano Mogini

UP - 10/11/2020

Anna Criscuolo

- Relatore -

R.G.N. 11853/19

Massimo Ricciarelli

Ersilia Calvanese

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23/05/2018 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena, inammissibilità nel resto;

udito il difensore, avv. (omissis) , per la parte civile (omissis) , che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;

udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 30 settembre 2015 dal Tribunale di Roma nei

confronti di (omissis) , riconosciuto colpevole del reato di induzione indebita e condannato alla pena di 4 anni di reclusione, oltre pene accessorie ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, (omissis) (omissis) e Fallimento (omissis) s.r.l., con assegnazione di una provvisoria di 250 mila euro a favore del fallimento e la confisca ex art. 322-ter cod. pen. della somma di 250 mila euro.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito nel febbraio 2010 il (omissis) in concorso con (omissis) , funzionario dell'Agenzia delle Entrate, (omissis) (omissis) e (omissis) , che si finsero falsi verificatori, e (omissis) , imprenditore edile, indusse (omissis) , legale rappresentante della (omissis) (omissis), abusando delle qualità e delle funzioni del (omissis) , a pagare la somma di 750 mila euro per ammorbidire la verifica fiscale in corso, ritenuta vera dal (omissis), prospettandogli che, altrimenti, avrebbe subito pesanti sanzioni per illeciti fiscali.

Dopo aver dato atto che i concorrenti avevano definito le proprie posizioni con riti alternativi, ad eccezione del (omissis), i giudici di appello hanno illustrato la genesi del procedimento, che trae origine dalla denuncia del (omissis) (arrestato nel 2011 per vari episodi di corruzione, in particolare, per aver corrisposto tangenti a (omissis) , ex consulente dell'amministratore delegato di (omissis) , al fine di ottenere appalti per la sua società, fornitrice di (omissis) e di (omissis) spa, appartenenti al gruppo (omissis) .

Nella denuncia il (omissis) aveva riferito che: nel febbraio 2010 si erano presentate negli uffici della (omissis) tre persone, qualificatesi come appartenenti all'Agenzia delle Entrate, per dare corso ad una verifica fiscale relativa al 2005; la verifica gli era stata preannunciata tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 da (omissis) , commercialista e amico di (omissis) , e gli fu confermata da quest'ultimo, che gli consigliò, in presenza del (omissis), di farsi assistere da questi, da lui conosciuto anni prima nello studio del commercialista (omissis) e presentatogli come ex finanziere, poi assunto come responsabile della (omissis); grazie al (omissis): di aver interpretato il suggerimento del (omissis) come l'offerta di assistenza da parte di persona esperta, offerta non rifiutabile perché proveniente dal suo unico datore di lavoro; nel corso della verifica gli accertatori gli avevano prospettato gravi irregolarità e l'estensione della verifica fino al 2009, cosicché si rivolse al (omissis), esternandogli dubbi sull'appartenenza dei verificatori all'Agenzia delle Entrate a causa dell'aspetto trasandato di uno di loro e della scarsa esperienza dimostrata, ma, nonostante le rassicurazioni ottenute dal (omissis), chiese che la verifica si svolgesse presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, dove fu ricevuto, dopo circa un mese e mezzo dall'inizio della verifica, dal (omissis) nel suo ufficio; prima di tale incontro, il (omissis) lo aveva informato

che la verifica stava andando male e che per ammorbidirla ed evitare sanzioni, quantificate tra i 30 e 50 milioni di euro, era necessario pagare ai verificatori la somma di un milione e mezzo di euro. Alle sue contestazioni per l'eccessività della cifra, il (omissis) si era fatto carico di mediare e dopo alcuni giorni gli aveva comunicato che i verificatori si sarebbero accontentati di 750 mila euro; accettata la proposta, aveva versato al (omissis) 500 mila euro in contanti ed in varie *tranches* e 250 mila euro mediante bonifico su un conto corrente, indicatogli dal (omissis), apprendendo, dopo il pagamento, che le sanzioni sarebbero state applicate in misura ridotta ed in effetti aveva firmato i verbali di constatazione il 25 marzo e il 5 maggio 2010. Tuttavia, poco tempo dopo l'Agenzia delle Entrate gli aveva chiesto la contabilità del 2005: rappresentato di aver appena subito una verifica fiscale per detta annualità, solo allora aveva compreso di aver subito una falsa verifica ad opera di falsi verificatori, in quanto solo il (omissis) era dipendente dell'Agenzia delle Entrate. La verifica fiscale comportò l'irrogazione di sanzioni elevate, che portarono al fallimento della società; al direttore dell'Agenzia confessò subito di aver pagato per ammorbidire la verifica, ma questi gli sconsigliò di sporgere denuncia, che, invece, presentò alla Procura della Repubblica, sebbene ammettendo di aver pagato solo 250 mila euro e senza identificare i responsabili per timore che le indagini accertassero la creazione di fondi neri, utilizzati per pagare le tangenti al (omissis), all'epoca coinvolto nelle indagini su (omissis) nonché per paura, in quanto i verificatori gli avevano fatto intendere di conoscere la composizione della sua famiglia e di avere agganci in sedi istituzionali. Solo quando era stato interrogato dal P.m. nel dicembre 2012 aveva ammesso i fatti, essendo ormai scoppiato lo scandalo (omissis) : indicò allora le modalità con le quali aveva pagato l'intero importo ed individuò fotograficamente gli autori del fatto, riconoscendo nel (omissis), il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nel (omissis) il caposquadra, presentatosi con il falso nome di (omissis), nel (omissis) e nel (omissis) gli altri due falsi verificatori.

I giudici hanno ritenuto attendibile il (omissis) e dato atto dei numerosi riscontri acquisiti, risultanti da: 1) tabulati telefonici, attestanti i contatti tra il (omissis) (omissis) ed il (omissis) tra il gennaio e il 5 maggio 2010 e quelli tra il (omissis) ed il commercialista (omissis), presso il cui studio aveva sede la società del denunciante e quella di (omissis), risultato il destinatario delle somme versate dal (omissis); 2) conversazioni intercettate nello studio del (omissis) nel corso delle quali il (omissis) e il (omissis) discutevano di persone da portare presso l'Agenzia delle Entrate e della (omissis) (in data 11 dicembre 2012), mentre il (omissis) ed il (omissis) parlavano di falsi tesserini (18 dicembre 2012); 3) bonifico di 210 mila euro, effettuato dalla (omissis) ltd con provvista proveniente



da un conto della (omissis) in favore della società cipriota (omissis) Limited, di cui era responsabile l'avv. Meri, e altro bonifico di 250 mila euro, effettuato il 7 aprile 2010 dalla (omissis) Ltd con provvista proveniente da (omissis) (omissis) a favore della stessa società cipriota, che il giorno stesso eseguì un bonifico di 250 mila euro in favore di (omissis) ; 4) il (omissis) in data 8 aprile prelevò dal conto cipriota la somma di 200 mila euro e il 27 aprile la somma di 334.856,50; 5) dichiarazioni del (omissis) di aver ricevuto la somma di 250 mila euro da (omissis) per acquistare, a nome della compagna, un appartamento, ma l'acquisto non si concluse e la somma fu restituita; 6) la destinazione all'(omissis) anche della somma di 500 mila euro risultava da una conversazione intercettata nel gennaio 2013 tra la compagna dell'(omissis) ed il (omissis), al quale la donna riferiva di aver ottenuto la restituzione della sola caparra e non dell'intero prezzo pagato dall'(omissis), nel frattempo deceduto, per l'acquisto di tre appartamenti; 7) l'operazione immobiliare era confermata dal preliminare di compravendita di tre unità immobiliari, redatto il 26 aprile 2010 tra la compagna dell'(omissis) e la (omissis), che prevedeva il versamento di 99 mila euro a titolo di caparra e di 521 mila euro a saldo.

Da tali elementi oggettivi e dalle prove dichiarative acquisite secondo i giudici di merito si ricavava che le somme versate dal l'(omissis) al (omissis) erano finite all'(omissis) (coinvolto in indagini della DDA di Milano per usura e violazione della legge sugli stupefacenti insieme a soggetti di origine calabrese con l'aggravante del metodo mafioso) e la circostanza era stata confermata sia dal (omissis), incaricato dal (omissis) di scoprire la destinazione della somma versata, al quale proprio il (omissis) aveva riferito di aver consegnato i 500 mila euro ad un calabrese di nome (omissis), che aveva manovrato l'intera vicenda, sia dal (omissis), il quale aveva ammesso di essere stato contattato nel dicembre 2009 dall'(omissis), personaggio di spicco della 'ndrangheta, di organizzare una falsa verifica ai danni del (omissis), ingaggiando un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, per far fuori la (omissis) dal giro degli appalti, facendo riferimento all'ambiente di (omissis). In particolare, il (omissis) aveva dichiarato che, secondo le disposizioni dell'(omissis), i soldi dovevano essere veicolati dal (omissis) e la documentazione della (omissis) consegnata in parte all'(omissis) ed il (omissis) ottenne 15 mila euro per l'attività di intermediazione.

Anche il (omissis) aveva ammesso di essere stato ingaggiato dal (omissis) e di aver ricevuto 5 mila euro per partecipare alla vicenda ed il commercialista (omissis) aveva riferito che era stato il (omissis) a chiedergli nel 2006 di domiciliare la (omissis) presso il suo studio, ove anche l'(omissis) dal 2003 aveva domiciliato le sue società.



Sulla scorta di tali elementi i giudici di merito hanno disatteso la versione difensiva dell'imputato e la prospettazione alternativa offerta, ritenuta incompatibile con le risultanze probatorie e con le dichiarazioni concordi del (omissis) (omissis), del (omissis) e del (omissis); hanno ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, non riconducibile nell'ipotesi della truffa in ragione del coinvolgimento del (omissis), vero funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che aveva indotto il (omissis) a pagare per evitare l'irrogazione di sanzioni milionarie, prospettatagli proprio dal (omissis), nonché per la consapevolezza della vittima della natura indebita delle somme versate.

2. Il difensore del (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

2.1 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della parte civile, travisamento della prova e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Si deduce che la motivazione è illogica e fondata sul travisamento delle risultanze probatorie, specie nella parte in cui reputa riscontrato il narrato della parte civile da ulteriori dichiarazioni, che in realtà sono *de relato* e provengono dalla stessa parte civile. La Corte di appello ha ignorato le contraddizioni segnalate dalla difesa e la personalità criminale del (omissis), attribuendo credibilità alle sue dichiarazioni, nonostante l'illogicità delle stesse e le smentite esistenti in atti, in primo luogo, per la pregressa conoscenza tra il (omissis), l'(omissis) e il (omissis), trattandosi di circostanza in grado di travolgere l'intera deposizione, in quanto sempre negata dal (omissis).

Tale circostanza, confermata dal tenente colonnello (omissis), ha fondato la ricostruzione alternativa della vicenda, secondo la quale la falsa verifica fiscale era stata concordata tra il (omissis), l'(omissis) ed il (omissis) per consentire al (omissis) (omissis), non appena avuta notizia delle indagini su (omissis) di far inserire nei terminali dell'Agenzia delle Entrate, tramite il (omissis), il falso verbale di constatazione in modo da giustificare, in caso di verifica ufficiale, la mancanza delle scritture contabili della società, dalle quali si poteva risalire al precedente pagamento di tangenti in favore del (omissis)

Sul piano della credibilità soggettiva del (omissis) la sentenza omette di considerare la genericità delle dichiarazioni iniziali, solo successivamente integrate con dettagli omessi, affermando, contraddittoriamente, che le logiche spiegazioni fornite in proposito dal (omissis) sono da individuarsi nel timore che, rivelando il pagamento della somma di 750 mila euro, il dichiarante avrebbe rischiato di rendere chiare le modalità di formazione della provvista e di svelare le proprie responsabilità per le tangenti pagate al (omissis), senza affrontare il tema

dei soggetti coinvolti in tale sistema di corruttela, che avrebbero danneggiato il (omissis). La motivazione, infatti, trascura che il Tenente colonnello (omissis) ha riferito che la vicenda in esame si colloca nello stesso periodo in cui il (omissis) affidava appalti alla (omissis), ricevendo enormi compensi dal (omissis), cosicché risulta illogico e contrastante con gli atti ritenere che il (omissis) avesse escogitato al tempo stesso un piano per danneggiarlo.

Anche sul piano dell'attendibilità estrinseca la motivazione è illogica, in quanto alcune circostanze affermate dal (omissis) sono smentite dai testimoni di riferimento con conseguente travisamento della prova: infatti, le dichiarazioni del (omissis) sono *de relato* ed apprese dal (omissis), con mancanza di idoneità del riscontro, ed il (omissis) contraddice il (omissis) sul coinvolgimento del (omissis), che il primo colloca solo nella fase conclusiva della verifica fiscale a differenza del (omissis), che lo inserisce all'inizio: ne deriva che la prospettazione alternativa non è fondata su illazioni o congetture prive di riscontri, ma sulla deposizione del colonnello (omissis), e la stessa Corte di appello lo ammette, ma, contraddittoriamente e con motivazione apparente, ne esclude la fondatezza;

2.2 erronea applicazione dell'art. 319-quater cod. pen. e illogicità della motivazione nonché travisamento della prova in relazione agli elementi oggettivi e alla loro interconnessione causale.

La sentenza argomenta in modo apodittico sulla sussistenza della qualifica pubblicistica e sull'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, contestata nei motivi di appello, nei quali si sosteneva che il reato si era perfezionato prima dell'intervento del (omissis); lo stesso (omissis) esclude che il funzionario avesse preso parte alla richiesta di denaro, proveniente invece, dai falsi verificatori e riferitagli dal (omissis), tant'è che non si convinse a pagare dopo essere stato ricevuto nell'ufficio del (omissis), ma per sua stessa ammissione, *aveva iniziato a pagare da subito perché l'accordo c'era già al primo incontro*.

Tale circostanza svuota di contenuto l'abuso della qualità del pubblico ufficiale quale elemento essenziale della fattispecie in stretta connessione con l'induzione e lo stato di soggezione della vittima, nella specie insussistente, in quanto i falsi verificatori non avevano alcun potere né possibilità di sanzionare il (omissis) con la conseguenza che la falsa rappresentazione della situazione di pregiudizio per la vittima integra la truffa e non il reato contestato.

La conclusione dei giudici è illogica e disancorata dalle risultanze processuali, in quanto la condotta del (omissis) viene descritta senza alcun riferimento al (omissis) e alla sua qualifica, ma solo per i suoi rapporti con i falsi verificatori; lo stesso (omissis) riferisce che la verifica fiscale era iniziata prima del suo incontro con il (omissis), e che la richiesta illecita proveniva dai falsi verificatori, cosicché il coinvolgimento del (omissis) solo nella parte finale della vicenda esclude ogni

precedente abuso della qualità ed il collegamento causale con l'induzione della vittima. Nella fattispecie il (omissis) è stato tratto in inganno sulla veridicità della verifica e sulla qualità dei verificatori, senza che vi sia stato alcun abuso a monte da parte del pubblico ufficiale, e tale falsa rappresentazione della realtà contribuiva ad indurre in errore la vittima, attraverso la prospettazione di un falso pericolo, solo immaginario: è pertanto, illogico ritenere che la sola presenza del (omissis) trasformi la truffa in induzione indebita, dovendo il (omissis) essere considerato intermediario concorrente del privato, comunque, non punibile, trattandosi di condotta posta in essere nel 2010;

2.3 erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e omessa motivazione sulle censure difensive su tali punti e mancata considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno in favore del fallimento della (omissis) (omissis), che poteva giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche;

2.4 violazione degli artt. 598, 538 e 82, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore del fallimento (omissis) (omissis), nonostante la revoca della costituzione di parte civile, di cui la sentenza non dà atto, confermando le statuizioni civili integralmente;

2.5 contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni civili in favore del (omissis), costituenti duplicazione del risarcimento disposto in favore del fallimento della società. Si deduce che, da un lato, la Corte di appello aderisce alla versione del (omissis) secondo la quale non avrebbe utilizzato risorse della società per pagare la tangente e, pertanto, gli riconosce il danno patrimoniale, dall'altro, conferma il risarcimento in favore della società in misura pari al prezzo della concussione.

3. Con motivi aggiunti, depositati il 17 maggio 2019, la difesa del ricorrente ribadiva la non configurabilità nel caso in esame del reato contestato, ma del delitto di truffa, in quanto la presenza del pubblico ufficiale non avrebbe inciso sul perfezionamento del reato, non essendo stato il vantaggio indebito ottenuto dal (omissis) conseguito grazie all'abuso del pubblico ufficiale con conseguente mancanza di offensività della condotta per la P.A. Si ribadisce che nel caso in esame la persona offesa è stata tratta in inganno mediante la prospettazione di un pericolo immaginario, inesistente. Si eccepisce la nullità della sentenza in relazione alle statuizioni civili in favore del fallimento (omissis), nonostante la revoca della costituzione di parte civile per intervenuto risarcimento del danno, non valutato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto, e le censure relative alla illogicità della motivazione a sostegno del giudizio di colpevolezza sono fondate, dovendo il fatto essere qualificato ai sensi dell'art. 640, secondo comma n. 2, cod. pen. e la sentenza annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Va, in primo luogo, precisato che già nella vigenza della disciplina anteriore alla legge n. 190 del 2012 la giurisprudenza aveva individuato il discrimine tra concussione per induzione (oggi divenuta autonoma figura di reato ex art. 319 *quater* cod. pen.) e truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale nelle modalità dell'azione posta in essere dal pubblico ufficiale, ravvisando la prima fattispecie nel caso in cui l'abuso della qualità ha valore preminente e sia stato strumentalizzato in funzione prevaricante per creare nel soggetto passivo quel "metus publicae potestatis", che lo piega alla ingiusta e non dovuta prestazione, viceversa, nel caso in cui detta qualità, nel rapporto con la vittima, non assume né quel rango né quella valenza effettuale e solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà del soggetto passivo ricorre il reato di truffa aggravata dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 20195 del 22/04/2009, Golino, Rv. 243842 - 01).

Tali principi conservano validità anche nel nuovo quadro normativo alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale e dei principi cardine fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza Maldera (n. 12228 del 24/10/2013, dep. nel 2014, Rv.258470), secondo i quali l'abuso della qualità «consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva -senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute. Ovviamente l'abuso della qualità, per assumere rilievo come condotta costrittiva o induttiva, deve sempre concretizzarsi in un *facere* (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui, cioè, deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta». Ciò significa che, seppure non direttamente evocati o strumentalizzati, poteri e competenze del pubblico agente devono essere avvertiti come possibile fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato.



Occorre cioè che l'induzione sia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei poteri così che la successiva promessa o dazione indebita è conseguenza della condizione di "metus" in cui la vittima viene a versare per effetto di tale induzione. Efficacemente si è detto che il delitto si sviluppa secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, induzione, promessa o dazione.

Ebbene, nel caso in esame non sembra corretta la valutazione delle risultanze processuali effettuata in entrambi i gradi di giudizio, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto di qualificare il fatto come induzione indebita in quanto era previsto sin dall'inizio il coinvolgimento di un vero funzionario dell'Agenzia delle Entrate cioè del (omissis) senza, tuttavia, verificarne la condotta e in particolare, l'incidenza causale dell'abuso della qualità nella determinazione del (omissis) di pagare la somma ingente richiesta dai falsi verificatori, nonostante dalla ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze di merito risulti pacificamente accertata la pianificazione della falsa verifica nei confronti della società del (omissis).

2. La vicenda in esame si interseca con quella ancor più inquietante delle corruzioni per ottenere appalti da (omissis) mediante il pagamento di tangenti al (omissis) e si sviluppa in coincidenza con i primi arresti di quella indagine, sicché la difesa del (omissis) può far leva sulle interconnessioni esistenti tra le due vicende per offrire una diversa lettura dei fatti e tentare di screditare il (omissis), essendo tutti i personaggi coinvolti legati al (omissis) ed all'ambiente di (omissis), specie il denunciante, poi arrestato per le tangenti pagate al (omissis).

Tuttavia, i giudici di merito, pur dando atto del profilo delinquenziale del denunciante, hanno spiegato in modo lineare e congruo (pag. 16-17 sentenza impugnata) le ragioni per le quali hanno ritenuto intrinsecamente attendibile il (omissis) (omissis), ritenendo logicamente giustificate le incompletezze e le esitazioni iniziali e credibile il suo racconto della vicenda, riscontrato dalle conferme provenienti dal (omissis) e dal (omissis) e dai riscontri oggettivi, indicati in precedenza, in base ai quali hanno respinto la versione alternativa, proposta dalla difesa già in primo grado.

L'illogicità della versione del (omissis), dedotta dalla difesa, era stata già respinta dal Tribunale, evidenziando che in base alle dichiarazioni del (omissis) l'(omissis) aveva ideato la falsa verifica (con il presumibile assenso del (omissis), pag. 26 sentenza) per sbarazzarsi della società del (omissis), che pur pagava tangenti, evidentemente per sostituirla con altre società meglio disposte a pagare ("vi era una sorta di contrasto interno per quanto riguarda appalti o cose varie"; disse "dobbiamo far fuori la (omissis)", pag. 18 sentenza impugnata).



Ma, al di là delle ipotesi formulate dalla difesa alla ricerca della vera ragione per cui fu organizzata la falsa verifica, è certo che fu l',(omissis), poi risultato il destinatario finale delle somme pagate dal (omissis), a rivolgersi al (omissis) per organizzare la falsa verifica; a disporre che fosse coinvolto un vero funzionario dell'Agenzia delle Entrate, reperito dal (omissis) nel (omissis); ad ingaggiare anche il (omissis) e a stabilire che fosse quest'ultimo a proporsi come intermediario tra il (omissis) e i falsi accertatori, a riscuotere e veicolare le somme ed a prendere in consegna la documentazione contabile della (omissis), dal cui controllo poteva emergere l'esistenza di fondi neri e conti esteri, tramite i quali risalire alle tangenti pagate al (omissis). In particolare, il (omissis) ha dichiarato che l'(omissis) gli disse di avere ricevuto i soldi tramite il (omissis) 500 mila euro in contanti e "250 euro tramite un bonifico all'ingegner (omissis), che è un altro amico di questo (omissis), in Austria su un conto corrente austriaco" e che la somma fu versata in tre *tranches* per un totale di 750 mila euro (pag. 18 sentenza impugnata): dichiarazioni perfettamente corrispondenti a quelle del (omissis) e ai riscontri dichiarativi e documentali acquisiti.

Dalla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza risulta certo che il (omissis) conosceva l',(omissis) (a differenza del (omissis)) ed il (omissis); che fu remunerato con 15 mila euro per tale incarico dall'(omissis) (lo afferma il (omissis) cui lo riferì l'(omissis)) e che fu coinvolto anche dal (omissis), il quale lo incaricò di affiancare il (omissis) nel corso della verifica; che riferì al (omissis) - consulente informatico, incaricato dal (omissis) di scoprire la sorte dei 750 mila euro -, di aver versato le somme ad un calabrese di nome (omissis), che aveva manovrato l'intera vicenda (sicché il teste, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del (omissis), non riferisce quanto appreso dal (omissis), ma quanto gli riferì lo stesso imputato). E', inoltre, certo, per sua stessa ammissione, che il (omissis) fu coinvolto dal (omissis) ed ottenne 5 mila euro per prestarsi alla messinscena e che il rapporto di collaborazione tra i due perdurò sino al 2012, come risulta dalle intercettazioni nello studio del (omissis), che ancora in tale periodo lavorava con il (omissis) per organizzare false verifiche con falsi tesserini, a riprova del fatto che l'organizzazione di false verifiche costituiva un sistema collaudato in danno di vittime da depredate.

Occorre, quindi, partire da questo dato centrale accertato nei giudizi di merito ovvero dalla circostanza che era stata pianificata una falsa verifica nei confronti del (omissis) ad opera di falsi accertatori, presentatisi come appartenenti alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, e che il piano prevedeva *ab origine* il coinvolgimento di un vero funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò, come si dirà, solo al fine di rendere più credibile la farsa e la falsa rappresentazione della realtà inscenata.



Infatti, secondo quanto ricostruito in sentenza e riferito dal (omissis), i falsi verificatori rappresentarono una falsa situazione di fatto circa inesistenti irregolarità riscontrate e minacciarono pesantissime sanzioni, pur non avendo né qualità né poteri, ma così creando le condizioni per indurre la vittima alla dazione indebita. Il ruolo del (omissis) risultò centrale, in quanto intervenne a tranquillizzare il (omissis), a dissiparne i dubbi sulla effettività della verifica, ad interloquire con i verificatori, a veicolare le loro richieste illecite e a mediare per concordare con la vittima l'importo della dazione illecita: è quindi, certo che sia la minaccia di pesanti sanzioni che la richiesta di una dazione illecita per ammorbidire la verifica provennero dai falsi verificatori e non dal funzionario pubblico e che la minaccia non aveva alcuna effettività, non essendo i falsi verificatori dotati di alcuna qualità e potere per irrogare sanzioni.

Manca, pertanto, l'abuso della qualità del pubblico ufficiale, quale strumento utilizzato dal (omissis) per ottenere la prestazione indebita dal (omissis), il quale ha ammesso di aver pagato la prima *tranche* prima di incontrare il (omissis), perché a ciò indotto dai falsi verificatori e dal contributo decisivo del (omissis) ed è provato che il primo versamento risale al 3 marzo 2010, mentre l'incontro con il (omissis) avvenne il 25 marzo.

Se quindi, come ritenuto dai giudici di merito è indubbio che il pubblico ufficiale, abusando delle sue funzioni, ricevette per due volte in ufficio il (omissis) per far sottoscrivere i falsi verbali di constatazione, nella fattispecie l'abuso della qualità non risulta determinante, in quanto solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà della persona offesa, indotta a pagare per effetto della falsa situazione prospettata già prima e indipendentemente dall'intervento del (omissis).

Alla luce della conforme ricostruzione della vicenda è fondato ritenere che coloro che architettarono la messa in scena fossero consapevoli dei fondi neri creati dal (omissis) e sapevano di poter far leva su tale elemento per persuaderlo a pagare, inscenando una falsa verifica fiscale, sapientemente preannunciata dal (omissis) e gestita dal (omissis), su incarico ufficiale del (omissis) e ufficio dell' (omissis), con induzione in errore della vittima, tratta in inganno e indotta a temere un pericolo immaginario perché alcuna sanzione poteva essere irrogata dai falsi verificatori e neppure dal (omissis) in assenza di una verifica ufficiale con conseguente configurabilità del delitto di truffa aggravata dall'inganno e dall'art. 61 n.9 cod. pen. (Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Satta, Rv. 263657-01).

In tale contesto la prospettazione di un pericolo inesistente (irrogazione di sanzioni milionarie), non è correlabile all'abuso induttivo del pubblico ufficiale, che, si ribadisce, intervenne in fase avanzata della falsa verifica, quando già era stato raggiunto l'accordo con l'intermediazione del (omissis) sulla somma da versare

ai falsi verificatori e con il versamento della prima *tranche*, né è ravvisabile lo stato di soggezione della vittima al potere del pubblico ufficiale, essenziale per la configurabilità dell'induzione indebita.

L'errore di impostazione dei giudici di merito sta nel non aver considerato l'assenza di qualità e di poteri dei falsi verificatori e la circostanza che l'abuso della qualità del (*omissis*) non fu determinante per convincere e persuadere la vittima a pagare, essendo il suo intervento funzionale solo a rafforzare la condotta ingannatoria dei correi, dissolvendo ogni eventuale dubbio residuo della vittima sulla effettività della verifica, aggiungendo l'ulteriore simulazione della firma di falsi verbali di constatazione, dunque, al solo fine di completare la messinscena.

Se, infatti, è pacifico che la creazione o l'approfittamento della falsa rappresentazione di una situazione di pregiudizio quale conseguenza dell'esercizio di pubbliche funzioni rientra certamente nel catalogo dei possibili abusi della qualità o dei poteri di cui è titolare il pubblico ufficiale, causalmente idonei a "convincere" il destinatario dell'esercizio di quelle funzioni a "venire a patti", dando o promettendo una utilità proprio per evitare quei paventati pregiudizi, pur nella piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, nel caso di specie manca, a monte, l'effettività della qualità e del potere dei falsi verificatori nonché la relazione causale tra l'abuso della qualità del (*omissis*) e l'induzione della vittima alla dazione illecita.

Ribadito che nell'induzione indebita l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale si atteggia a causa determinante della volontà del soggetto passivo, mentre nella truffa ha valore accessorio o di mera occasione, va ulteriormente precisato che, pur essendo l'inganno compatibile con l'induzione indebita quando non attenga alla doverosità della promessa o della dazione, ma all'esistenza di una situazione che costituisca il presupposto per convincere alla dazione o alla promessa, occorre pur sempre che tale prospettazione provenga da un pubblico ufficiale che strumentalizza la sua qualità e i suoi poteri, il che nella fattispecie non è, ma, come nella truffa, il timore del danno è stato provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo.

Anche di recente è stato ribadito che i reati di induzione indebita a dare o promettere e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo, così come in generale per i reati di corruzione, colui che dà o promette non è vittima di un errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della P.A., laddove, invece, nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o

raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia (Sez. 6, n. 19002 del 05/04/2016, Cozzolino, Rv. 266933; Sez. 6, n. 44596 del 13/03/2019, Guidone, Rv. 277378-01), esattamente come avvenuto nella fattispecie con il coinvolgimento postumo del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto solo in seconda battuta per rendere più credibile la messinscena e correlabile la richiesta illecita ad un reale accertamento fiscale.

La condotta, per come ricostruita, ha invece, gli elementi tipici del delitto di truffa, in quanto l'azione congiunta degli autori ha indotto la parte lesa, con l'inganno e la specifica simulazione di situazioni per la stessa pericolose, a versare le somme richieste per evitare maggiori sanzioni, prospettate come reali, invece, inesistenti.

La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell'azione ingannatoria è specificamente prevista dall'art. 640, comma 2 n. 2, cod. pen. come circostanza aggravante dell'artificio o raggiro volto ad ottenere una prestazione economica, e rispetto a tale condotta deve ravvisarsi anche l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. risultando il reato commesso con il concorso del pubblico ufficiale, che ha abusato della funzione e della qualità di cui erano consapevoli anche i concorrenti.

Ne deriva che il reato, così qualificato, risulta ormai prescritto, per essere maturato il termine massimo di sette anni e sei mesi, compresi i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio, a decorrere da gennaio 2010, individuato il termine in modo più favorevole all'imputato.

Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, per quanto già detto, in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito. Infatti, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "*ictu oculi*", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

All'annullamento senza rinvio della sentenza ai fini penali segue l'eliminazione della confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen.



4. La ricostruzione che precede e gli elementi probatori evidenziati consentono di ritenere completa la disamina della vicenda in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato anche ai fini civili, con conseguente conferma delle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. nei confronti del solo (omissis).

E' infatti, fondata la censura sulle statuizioni civili, erroneamente confermate integralmente, nonostante la revoca della costituzione di parte civile del fallimento (omissis) per intervenuto integrale risarcimento dei danni, sicché la relativa statuizione va eliminata.

E' invece, generica e infondata la censura di duplicazione del risarcimento riconosciuto al (omissis) avendo già il giudice di primo grado precisato e la Corte di appello confermato che la condanna trovava giustificazione nella circostanza che la persona offesa aveva utilizzato sia fondi propri che della società per pagare la somma indebitamente richiesta dai falsi verificatori ed aveva subito un danno sia patrimoniale che morale a causa della condotta illecita dell'imputato.

L'imputato va pertanto, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640, secondo comma n. 2, cod. pen., annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, nonché relativamente alla confisca, che elimina.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alle statuizioni in favore del fallimento srl (omissis) , che elimina.

Conferma le statuizioni civili in favore di (omissis) e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 10 novembre 2020

Il Consigliere relatore

Anna Criscuolo



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

